

**CAMB/2020/25 del 29 giugno 2020**

**CONSIGLIO D'AMBITO**

**Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti –Modifica al Contratto di servizio tra l'Agezia ed ALEA AMBIENTE S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani del bacino territoriale dei comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terre del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico E San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio**

**IL PRESIDENTE**

**F.to Assessore Francesca Lucchi**

CAMB/2020/25

## CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2020** il giorno 29 del mese di giugno alle ore 14.30 il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2020/0004566 del 23/06/2020, si è riunito mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sigg.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Baio Elena	Comune di Piacenza	PC	Vice Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	Bonvicini Carlotta	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
4	Costi Maria	Comune di Formigine	MO	Sindaco	P
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	P
6	Fabbri Alan	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	A
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Brasini Gianluca	Comune di Rimini	RN	Assessore	P

Il Presidente Francesca Lucchi dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

**Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti –Modifica al Contratto di servizio tra l’Agezia ed ALEA AMBIENTE S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani del bacino territoriale dei comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terre del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico E San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio**

**Viste:**

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- le deliberazioni del Consiglio di ambito dell’Agenzia n. 61 del 13 settembre 2017 e n. 69 del 27 settembre 2017 che hanno affidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino comprendente il territorio dei Comuni (della provincia di Forlì-Cesena) di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio alla società Alea Ambiente S.p.A. secondo la forma organizzativa dell’in house providing con durata dell’affidamento pari a 15 anni con decorrenza dal 1 gennaio 2018;

**visto** in particolare:

- il Contratto di servizio vigente tra ALEA Ambiente S.p.A. e l’Agenzia per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino sopra richiamato;
- l’art. 43 del citato Contratto di servizio *Aggiornamento del contratto e variazione del corrispettivo a seguito delle modifiche previste agli articoli 40 e 42, comma 9 “9. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 165, comma 6, D.lgs. 50/2016 per il verificarsi, in corso di esecuzione del contratto, di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario”;*
- l’art. 165 c. 6 del codice appalti *“6. Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.”;*

**considerato** che:

- l’art. 11 comma 5 del citato Contratto di servizio prevede: *“5. Il Gestore è tenuto ad esperire le azioni finalizzate al recupero, anche coattivo, dei crediti insoluti derivanti dall’applicazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva nei confronti degli utenti, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e da atti dell’Agenzia rationetemporisvigenti. Il rischio inerente al mancato recupero dei crediti all’utenza grava sul Gestore nella misura eccedente una quota pari al 4,81% dell’importo del Piano Finanziario annuo. Tale quota pari al 4,81% è da ritenersi quale riconoscimento forfetario dei crediti divenuti inesigibili. Al Gestore non saranno riconosciute eventuali ulteriori voci di costo per i crediti inesigibili, fatta eccezione per quanto disciplinato dal comma successivo.”;*
- con nota avente ad oggetto *“Istanza di rimodulazione contrattuale ai sensi dell’art. 43 comma 9 del vigente contratto”* assunta al protocollo dell’Agenzia PG/AT/4168 del 5 giugno 2020 a cui l’Agenzia ha riscontrato con comunicazione Prot. PG/AT/0004524 del 22 giugno 2020, ha rappresentato all’Agenzia lo stato dei conti consuntivi per gli esercizi 2018 e 2019 (preconsuntivo), ed il dato previsionale per l’esercizio 2020, in particolare evidenziando l’ammontare dei crediti commerciali nei confronti dell’utenza del servizio che risultano significativamente superiori rispetto alle previsioni del Piano Economico Industriale (PEI) posto a base di affidamento; ciò anche, a valere sulle stime 2020 e sulle previsioni di ulteriori scostamenti per gli esercizi successivi, come conseguenza diretta dello stato emergenziale dovuto alla diffusione del virus COVID19;
- con la medesima nota, richiamando l’art. 43 c. 9 del contratto e l’art. 165 c. 6 del codice appalti sopra riportati, ha formulato istanza *“(…) affinché Atersir voglia disporre e riconoscere l’innalzamento della percentuale degli insoluti da prevedere nel PEF 2020*

*nella misura del 10% con una modulazione a scalare negli anni successivi che non ne modifica l'importo complessivo nella durata dei 15 anni della concessione, nell'ottica di salvaguardare il necessario equilibrio economico finanziario della società, nei primi esercizi della propria attività, e quindi garantire il corretto futuro esercizio del servizio (...)"*;

- la situazione patrimoniale rappresentata dalla Società, rispetto alle previsioni del Piano Economico Industriale posto a base dell'affidamento, oltre al significativo incremento dell'ammontare dei crediti verso l'utenza con conseguenti effetti negativi sulla liquidità aziendale, vede anche l'accantonamento al fondo svalutazioni crediti ed in particolare il capitale sociale apportato dai soci, seppur in crescita, ancora molto al di sotto dei valori previsti a garanzia della solidità aziendale e funzionali all'accesso al credito, oltreché un forte incremento dei debiti;

**preso atto che:**

- la società ed i propri soci, in termini di consolidamento societario, non hanno pienamente dato seguito a quanto individuato nel progetto industriale approvato preliminarmente all'affidamento da tutti i Consigli Comunali, determinando effetti negativi nel corso dei primi esercizi sulla struttura finanziaria della società;
- tuttavia, come risulta dal verbale assembleare societario del 7.02.2020, a seguito dell'illustrazione dei risultati gestionali e previsionali da parte del direttore, tutti i soci hanno convenuto sulla necessità di consolidare la società ed in particolare il presidente della Società LiviaTellus (azionista di riferimento) si è impegnato a versare immediatamente, a seguito dell'approvazione del budget, un milione di euro, mentre il restante milione sarà versato come riserve straordinarie provenienti dalla società Unica Reti Spa;
- inoltre, come risulta dal medesimo verbale, la Società, preso atto della criticità legate alla eccessiva morosità, sta implementato un sistema di recupero crediti più strutturato che consenta di ridurre le percentuali di insoluto fin dall'inizio, garantendo maggiori afflussi di cassa e velocizzando il raggiungimento del valore efficiente di inesigibilità così come indicato nei documenti contrattuali;

**assunto** che la società ed i propri soci mettano in atto tutte le azioni finalizzate alla miglior gestione dell'insoluto e a riportare la struttura finanziaria societaria verso i più consoni rapporti tra capitale di debito ed equity;

**evidenziato** altresì che il recupero degli insoluti avviene, come noto, con l'esperimento di una serie di specifiche attività, in un arco temporale di alcuni anni con la conseguenza che, in particolare per le società di nuova costituzione come Alea Ambiente Spa, il valore efficiente di inesigibilità può essere raggiunto solo dopo alcuni esercizi e successivamente mantenuto per la durata dell'affidamento;

**ritenuto** che:

- pur essendo la situazione emergenziale legata alla diffusione del virus COVID-19 un evento imprevedibile, non imputabile al Gestore, allo stato attuale, i dati consuntivi e previsionali 2020 rendicontati sull'aumento degli insoluti con riferimento al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche in considerazione delle attività di imminente realizzazione da parte di soci e società sopra riportate, non giustifichino l'attivazione dell'Agenzia ai sensi dell'art. 165, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in quanto non si

ritengono ad oggi tali da impattare sul complessivo equilibrio economico finanziario di una gestione quindicennale come quella svolta dalla Società;

- sia tuttavia opportuno, stante quanto sopra evidenziato, in particolare in relazione alle dinamiche delle attività di recupero crediti, procedere alla seguente riformulazione interpretativa del comma 5 dell'art. 11 del Contratto di servizio: *“5. Il Gestore è tenuto ad esperire le azioni finalizzate al recupero, anche coattivo, dei crediti insoluti derivanti dall'applicazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva nei confronti degli utenti, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e da atti dell'Agenzia rationetemporis vigenti. Il rischio inerente al mancato recupero dei crediti all'utenza grava sul Gestore nella misura eccedente una quota pari al 4,81% dell'importo medio annuo del Piano Finanziario misurato sull'intera durata della concessione. Tale quota pari al 4,81% è da ritenersi quale riconoscimento forfetario dei crediti divenuti inesigibili. Al Gestore non saranno riconosciute eventuali ulteriori voci di costo per i crediti inesigibili, fatta eccezione per quanto disciplinato dal comma successivo”;*

**ritenuto** infine, considerata la dichiarata rilevanza del tema de quo per il mantenimento prospettico dell'equilibrio economico finanziario della società e l'efficiente gestione del servizio all'utenza, che sia opportuno disporre che la società Alea Ambiente S.p.A. produca:

- a seguito della presente deliberazione, senza ritardo, una rimodulazione delle previsioni patrimoniali e finanziarie per l'intera durata della concessione in coerenza con la nuova formulazione del comma 5 dell'art 11 sopra riportato;
- con periodicità almeno annuale e preventivamente all'approvazione del PEF, l'aggiornamento della rimodulazione succitata, contestualmente ad una specifica rendicontazione sull'ammontare e sull'evoluzione dei crediti nei confronti dell'utenza del servizio, nonché sulle specifiche attività messe in campo per la loro efficace riscossione;

**dato atto** inoltre che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

**a voti favorevoli pari a n. 6 e n. 1 astenuto (Consigliere Baio),**

## **DELIBERA**

1. di approvare la seguente riformulazione interpretativa del comma 5 dell'art. 11 del Contratto di servizio: *“5. Il Gestore è tenuto ad esperire le azioni finalizzate al recupero, anche coattivo, dei crediti insoluti derivanti dall'applicazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva nei confronti degli utenti, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e da atti dell'Agenzia rationetemporis vigenti. Il rischio inerente al mancato recupero dei crediti all'utenza grava sul Gestore nella misura eccedente una quota pari al 4,81% dell'importo medio annuo del Piano Finanziario misurato sull'intera durata della concessione. Tale quota pari al 4,81% è da ritenersi quale riconoscimento forfetario dei crediti divenuti inesigibili. Al Gestore non saranno riconosciute eventuali ulteriori voci di costo per i crediti inesigibili, fatta eccezione per quanto disciplinato dal*

*comma successivo";*

2. di disporre che la società Alea Ambiente S.p.A. sia tenuta a produrre:
  - a seguito della presente deliberazione, senza ritardo, una rimodulazione delle previsioni patrimoniali e finanziarie per l'intera durata della concessione in coerenza con la nuova formulazione del comma 5 dell'art 11 sopra riportato;
  - con periodicità almeno annuale e preventivamente all'approvazione del PEF, l'aggiornamento della rimodulazione succitata, contestualmente ad una specifica rendicontazione sull'ammontare e sull'evoluzione dei crediti nei confronti dell'utenza del servizio nonché sulle specifiche attività messe in campo per la loro efficace riscossione;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società ALEA Ambiente S.p.A.
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 25 del 29 giugno 2020

Oggetto: **Servizio Gestione Rifiuti –Modifica al Contratto di servizio tra l'Agezia ed ALEA AMBIENTE S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani del bacino territoriale dei comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terre del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico E San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente  
Area Servizio Gestione  
Rifiuti Urbani  
F.to Dott. Paolo Carini

Bologna, 29 giugno 2020

Approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Assessore Francesca Lucchi

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 24 luglio 2020